



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 4 febbraio 2016
Prot. n. 017/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Appalti e responsabilità solidale in materia contributiva e distacco nell'ambito dei gruppi di imprese – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risposte ad interpellato n. 29/2015 e n. 1/2016 – Nota di Confindustria.

Rendiamo noto che, con le risposte ad interpellato in oggetto (v. allegati 1 e 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto su due quesiti posti da Confindustria rispettivamente in tema di responsabilità solidale in materia contributiva nel caso di appalti e di distacco dei lavoratori nell'ambito dei gruppi di imprese.

Relativamente al primo aspetto, Confindustria aveva chiesto di chiarire il rapporto esistente tra il regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 e quello disciplinato dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

I due diversi regimi hanno, infatti, trovato contemporanea vigenza nel caso del subappalto per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 28 aprile 2012.

L'interpretazione proposta da Confindustria si muoveva nel senso di ritenere applicabile, con riguardo a detto periodo, la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 276/2003.

Il Dicastero ha condiviso tale orientamento, ritenendo che, in relazione ai subappalti cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 28 aprile 2012, trovi applicazione il regime di responsabilità solidale contributiva previsto dal citato art. 29 e, conseguentemente, anche il termine di decadenza biennale decorrente, appunto, dalla cessazione dell'appalto.

In merito al tema del distacco dei lavoratori, il quesito avanzato da Confindustria tendeva ad ottenere una interpretazione estensiva del regime di presunzione di cui al comma 4-ter, dell'art. 30, del citato D.Lgs. n. 276/2003, ritenendolo applicabile, stante le evidenti analogie, anche all'ipotesi del distacco dei lavoratori nell'ambito dei gruppi di imprese.

Tale interpretazione è stata avallata dal Ministero che, nell'equiparare le due casistiche, ha richiesto tuttavia la necessaria sussistenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1 c.c., circostanza che risulta realizzata allorquando un'impresa abbia la maggioranza dei voti nell'assemblea di un'altra società del gruppo, ovvero possieda comunque voti sufficienti a determinare una situazione di influenza dominante, o, ancora, sia in grado di esercitare tale influenza dominante in ragione di particolari vincoli contrattuali.

Laddove, dunque, ricorra detta condizione, potrà ritenersi che l'interesse del datore di

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

lavoro distaccante (analogamente a quanto accade nell'ambito del contratto di rete ai sensi citato art. 30, comma 4-ter), discenda automaticamente dall'essere parte dello stesso gruppo di imprese.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.